



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 117/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 9 settembre 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, e in particolare l'articolo 20;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2025/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 5/2026/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno solare 2026.

Vista l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 del **Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN)**, e la relazione-questionario redatta a cura dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'analisi dei dati contabili contenuti negli schemi allegati al rendiconto approvato, la conseguente richiesta istruttoria della Sezione, e le integrazioni e chiarimenti pervenuti dall'ente in risposta;

Vista l'ordinanza n. 46 dell'8 settembre 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI.

Premessa – contesto normativo

La legge 24 dicembre 2012 n. 243 attribuisce alla Corte dei conti il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti territoriali, ai fini della vigilanza sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Tali controlli, nello specifico disciplinati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 e dall'articolo 148bis del D. Lgs n. 267/2000, attengono ad una verifica di legalità e regolarità, finalizzata all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La Corte Costituzionale (sentenze nn. 60/2013 e 39/2014) si è più volte

pronunciata sulla piena compatibilità di tali controlli con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle eventuali criticità rilevate; peraltro, l'esame della Corte è limitato ai profili problematici e di irregolarità esposti nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Condizione finanziaria del Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN)

Il Comune di Pezzolo Valle Uzzone, ente compreso nel territorio della Provincia di Cuneo, con una popolazione di 281 cittadini residenti al 31 dicembre 2025, con deliberazione n. 1 del 14/04/2025 del Consiglio comunale, ha approvato il rendiconto della gestione 2024, di cui si riporta il prospetto rappresentativo del risultato di amministrazione:

Anno 2024	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			302.717,86
Riscossioni	252.295,10	982.584,33	1.234.879,43
Pagamenti	273.406,89	722.405,54	995.812,43
Saldo di cassa al 31 dicembre			541.784,86
Residui attivi	61.848,40	358.096,77	419.945,17
Residui passivi	187.407,46	587.192,51	774.599,97
FPV per spese correnti			0,00
FPV per spese in conto capitale			110.000,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			77.130,06

Il citato risultato risulta più precisamente così composto, in conformità all'articolo 187 del TUEL e ai principi contabili vigenti:

Composizione del risultato di amministrazione	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	11.251,68
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	4.737,50
Totale parte accantonata	15.989,18
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	46.785,58
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	46.785,58
Totale parte destinata agli investimenti	1.658,71
Totale parte disponibile	12.696,59

2. Analisi dei dati contabili salienti del rendiconto 2024

La Sezione ha svolto controlli su una serie di parametri ricavabili dai dati contabili dei prospetti allegati al rendiconto; in particolare, dalle seguenti risultanze obiettive, sorgeva la necessità di condurre adeguati approfondimenti istruttori:

FCDE pari a meno del 60% dell'ammontare dei residui delle entrate del titolo 1 conservati risalenti alle gestioni precedenti; l'anzianità ultraannuale dei crediti tributari conservati costituisce un possibile sintomo di difficoltà di incasso, richiedente l'attivazione dell'ente nella riscossione coattiva e nell'accantonamento prudenziale per il rischio di inesigibilità.

FCDE assente sui residui delle entrate del titolo 3 risalenti alle gestioni precedenti; anche l'anzianità ultraannuale di crediti extratributari conservati costituisce un possibile sintomo di difficoltà di incasso, richiedente l'attivazione dell'ente nella riscossione coattiva e nell'accantonamento prudenziale per il rischio di inesigibilità; ove i crediti non siano soggetti ad accantonamento, in quanto vantati verso altre amministrazioni consorziate o in convenzione, l'ultraannualità può invece essere sintomo di prassi disfunzionali nel gestire i rapporti di dare-avere.

Presenza di residui attivi delle entrate extratributarie da rimborsi (titolo 3 – tipologia 500) risalenti a esercizi precedenti, pari a oltre il doppio di quelli

derivanti dalla competenza; la conservazione di residui relativamente vetusti e/o di elevato ammontare verso altri enti pubblici può infatti essere sintomo di erronee contabilizzazioni o di rapporti disfunzionali con le altre amministrazioni.

Riscossione dei residui del titolo 3 nell'anno pari al 17,6% dei residui iniziali conservati; tale percentuale contenuta è sintomo di difficoltà di riscossione di crediti che, pur generalmente non rappresentanti la principale fonte di entrata, evidenzia tempistiche particolarmente elevate per l'estinzione dei crediti conservati.

Con conseguente nota istruttoria (prot. 3781 dell'8 maggio 2026) sono stati richiesti chiarimenti e informazioni all'ente, con riferimento alle situazioni sopra segnalate e con riguardo altresì a:

- criteri di calcolo del F.C.D.E.;
- rilievi dell'organo di revisione contabile in merito alla modalità di contabilizzazione dei fondi per il salario accessorio;
- erronea contabilizzazione al titolo 2, anziché al titolo 3, delle entrate delle quote dovute da altri enti pubblici per l'utilizzo di lavoratori dipendenti dell'ente in comando o in convenzione;
- mancata assegnazione di obiettivi ai responsabili dei servizi di pagamento, in materia di rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

La risposta dell'ente, acquisita al prot. n. 4938 in data 8 giugno 2026, consente di ritenere parzialmente superate le principali criticità segnalate.

2. Considerazioni in fatto e in diritto

In merito alla riscossione dei residui delle entrate proprie, l'ente ha ammesso di avere avviato solleciti di pagamento solo nel corso dell'esercizio 2025, ricavandone peraltro immediato beneficio in termini di migliori percentuali di incasso.

Quanto al mancato accantonamento di crediti vantati verso una società partecipata gestore di servizio pubblico, l'ente ha evidenziato di non ritenere di dubbia e difficile esazione i crediti in questione.

Sul punto il Collegio richiama quanto già evidenziato, con riferimento a fattispecie analoga, nella propria deliberazione n. 242/2022: *"I residui attivi particolarmente vetusti, quand'anche vantati nei confronti di società interamente pubblica e in house, non possono costituire valido mezzo di copertura di obbligazioni passive immediatamente esigibili a carico dell'ente; inoltre l'articolo 14, comma 1, del T.U.S.P. assoggetta anche le società a*

partecipazione pubblica alle norme sul fallimento, la crisi di impresa e le altre procedure concorsuali, e perciò non vi può essere certezza del fatto che una siffatta società sia sempre in grado di adempiere per intero le obbligazioni pecuniarie che sulla stessa incombono, né il Comune creditore ha riferito circostanze di fatto che facciano ritenere imminente la pronta risoluzione della criticità, limitandosi a dichiarare di non considerare tali entrate tra quelle di dubbia esazione, in contrasto con quanto previsto sul punto dal principio contabile. Ne consegue che l'esclusione di tali crediti dal calcolo del FCDE viola altresì i postulati n. 5 ("veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità") e n. 9 ("prudenza") della contabilità armonizzata, in quanto provoca un'artificiosa sovrastima della quota disponibile del risultato di amministrazione".

L'amministrazione ha poi riconosciuto fondati i rilievi in merito a:

- contabilizzazione dei fondi per il salario accessorio, rispetto ai quali riferisce di essersi adeguato alla normativa a partire dal 2025, avendo firmato l'accordo integrativo ed accantonando le relative somme nel risultato di amministrazione;
- contabilizzazione al titolo 3, tipologia 500, delle entrate delle quote dovute da altri enti pubblici per l'utilizzo di lavoratori dipendenti dell'ente in comando o in convenzione, anziché al titolo 2, a partire dalla gestione 2026 in corso;
- mancata assegnazione di obiettivi sulle tempistiche ai responsabili dei servizi di pagamento, impegnandosi espressamente ad assegnare, nel 2026, *"gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali ai responsabili dei servizi che preveda una penalità sulla retribuzione di risultato per almeno il 30 per cento in caso di non rispetto dei tempi previsti come stabilito dalla normativa"*.

Sul punto la Sezione ribadisce, in continuità con quanto recentemente affermato con la deliberazione n. 85 del 2026, che l'articolo 4**bis**, comma 2, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 nell'articolo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, pur menzionando espressamente solo i "dirigenti, anche apicali", si applica anche ai responsabili dei servizi, in forza del disposto dell'articolo 109, comma 2, del TUEL per i comuni privi di personale dirigenziale.

I fenomeni analizzati costituiscono tuttavia, ai sensi dell'articolo 148**bis**, comma 1, del TUEL, irregolarità nella gestione finanziaria, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente locale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate

ACCERTA

In capo al Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), con riferimento al rendiconto 2024,

- l'assenza di accantonamento al F.C.D.E. di entrate extratributarie, pur in presenza di ridotte percentuali di riscossione dei residui;
- l'omessa fissazione degli obiettivi specifici di contenimento dei tempi di pagamento, in violazione del comma 2 dell'articolo 4*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023, ai fini del riconoscimento della quota di almeno il trenta per cento della retribuzione di risultato;

Per l'effetto, la Sezione

INVITA

L'Amministrazione del Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) a:

- proseguire nelle attività di sollecito per la celere riscossione dei residui delle entrate proprie dei titoli 1 e 3;
- adottare le azioni autocorrettive dichiarate nella nota di riscontro trasmessa in data 8 giugno 2026.

Conclusivamente,

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 9 settembre 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria l'**11 settembre 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE